



## **CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”**

### **CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)**

**ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2010-2011**

#### **Articolo 1**

##### **Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l'acquisto dei libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per lo studente, in relazione all'anno 2010-2011.
2. E' esclusa la spesa per l'acquisto dei dizionari.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

#### **Articolo 2**

##### **Istituzioni scolastiche o formative frequentate**

1. Il contributo può essere concesso se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
  - a) scolastiche statali: secondarie di I grado e secondarie di II grado;
  - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I grado e secondarie di II grado;
  - c) scolastiche non paritarie:
    - c1) secondarie di I grado e secondarie di II grado: legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
    - c2) secondarie di I grado e secondarie di II grado: già incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
  - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso della spesa dei libri di testo forniti agli studenti.
2. Il contributo non può essere concesso, qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

#### **Articolo 3**

##### **Residenza dello studente**

1. Il contributo può essere concesso se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.

#### **Articolo 4 Richiedenti**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, purché iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
  - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
  - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
  - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).

#### **Articolo 5 Limiti di reddito**

1. Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. inferiore od uguale a €13.500,00.
2. Il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999.
3. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010.

#### **Articolo 6 Importi massimi del contributo**

1. Per i richiedenti aventi un I.S.E.E. inferiore od uguale a €10.632,94 (Fascia 1), il contributo è diretto alla copertura del 100% della spesa.  
In caso di mancanza di risorse per la copertura del 100% della spesa, l'importo del contributo è determinato in proporzione alle risorse disponibili.
2. Qualora residuino risorse dopo il soddisfacimento dei soggetti di cui al comma 1, per i richiedenti aventi un I.S.E.E. da €10.632,95 ad €13.500,00 (Fascia 2), l'importo del contributo è determinato in proporzione alle risorse disponibili.

#### **Articolo 7 Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
3. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

## **Articolo 8 Procedimento**

1. Il richiedente, dal 01/10/2010 alle ore 12.00 del 02/11/2010 (termine perentorio):
  - a) compila via web la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO", seguendo le Istruzioni che troverà nel sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione) - cliccare sul link "Contributi e Finanziamenti" - nella Sezione dedicata al contributo regionale "Buono-Libri". Anno 2010-2011, cliccare sul link "Accedi alle Istruzioni" e leggere la parte riservata al RICHIEDENTE;
  - b) si reca presso il Comune di residenza dello studente, munito di:
    - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente,
    - numero identificativo della domanda;oppure spedisce a mezzo posta al Comune di residenza dello studente:
    - copia del documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
    - un foglio con scritto il numero identificativo della domanda;(in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche semplice, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).
  
2. Il Comune:
  - a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative;
  - b) dal 01/09/2010 al 30/09/2010, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la "DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB "BUONO-LIBRI WEB", seguendo le Istruzioni che troverà nel sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione) - cliccare sul link "Contributi e Finanziamenti" - nella Sezione dedicata al contributo "Buono-Libri". Anno 2010-2011, cliccare sul link "Accedi alle Istruzioni" e leggere la parte riservata al SINDACO;
  - c) dal 01/10/2010 al 30/11/2010, svolge l'istruttoria informatica delle domande, seguendo le Istruzioni che troverà nel sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione) - cliccare sul link "Contributi e Finanziamenti" - nella Sezione dedicata al contributo "Buono-Libri". Anno 2010-2011, cliccare sul link "Accedi alle Istruzioni" e leggere la parte riservata al COMUNE;
  - d) dal 15/12/2010, visualizza le risorse assegnate dalla Regione per il pagamento dei contributi ai beneficiari, entrando nel sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione) - cliccare sul link "Contributi e Finanziamenti" - nella Sezione dedicata al contributo "Buono-Libri". Anno 2010-2011, cliccare sul link "Accedi a Risorse assegnate";
  - e) paga i contributi ai beneficiari;
  - f) mantiene nei bilanci comunali eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.
  
3. La Regione:
  - a) entro il 15/12/2010, assegna i contributi ai beneficiari selezionati dal Comune ed assegna ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento dei contributi ai beneficiari;
  - b) dal 16/12/2010, pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione) - link "Contributi e Finanziamenti" - nella Sezione dedicata al contributo "Buono-Libri". Anno 2010-2011, link "Accedi a Risorse assegnate";
  - c) trasferisce ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento dei contributi ai beneficiari; (per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione terrà conto delle economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti).

## **Articolo 9 Cause di esclusione dal contributo**

1. Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal Modulo web di domanda;
  - b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
  - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
  - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
  - e) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
  - f) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
  - g) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
  - h) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
  - i) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
  - l) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
  - m) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €13.500,00;
  - n) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
  - o) l'invio via web, da parte del richiedente, della domanda al Comune di residenza dello studente, oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 02/11/2010 (vedi art. 8, co. 1, lett. a);
  - p) la carenza di esibizione, da parte del richiedente, del documento di identità/riconoscimento valido del richiedente e del numero identificativo della domanda al Comune di residenza dello studente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 02/11/2010 (vedi art. 8, co. 1, lett. b).
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

#### **Articolo 10**

##### **Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

#### **Articolo 11**

##### **Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
  - a) certificato del calcolo dell'I.S.E.E.;
  - b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
  - c) documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.